



*Il Sottosegretario di Stato alle politiche agricole
alimentari e forestali*

“Disposizioni transitorie in materia di catture accessorie – bycatch – di tonno rosso”

VISTO il decreto ministeriale 27 luglio 2000, recante la determinazione dei criteri di ripartizione delle quote di pesca del tonno rosso;

VISTO, in particolare, l’articolo 4, comma 2, del citato decreto ministeriale 27 luglio 2000;

VISTO il decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, recante la modernizzazione del settore pesca e dell’acquacoltura, a norma dell’articolo 1, comma 2, della legge 07 marzo 2003, n. 38;

VISTO il decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, recante misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura, a norma dell’art. 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96;

VISTO il decreto ministeriale 17 aprile 2015 (di seguito Decreto), recante la ripartizione delle quote di tonno rosso, per il triennio 2015-2017;

VISTO, in particolare, l’articolo 2, comma 2, del Decreto;

VISTO il regolamento (UE) n. 500/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2012, recante modifica al regolamento (CE) n. 302/2009 concernente un piano pluriennale di ricostituzione del tonno rosso nell’Atlantico orientale e nel Mediterraneo;

VISTA la raccomandazione ICCAT n. 14-04, recante un piano pluriennale (triennio 2015-2017) per la conservazione del tonno rosso nell’Atlantico Orientale e nel Mediterraneo;

VISTO l’articolo 4 del regolamento delegato (UE) n. 2015/98 della Commissione del 18 novembre 2014, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea L. 16/23 del 23 gennaio 2015, con il quale, relativamente alla specie tonno rosso, sono state fissate le deroghe agli obblighi di cui all’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell’11 dicembre 2013, al fine di garantire l’esatto adempimento degli obblighi internazionali discendenti dalla predetta raccomandazione ICCAT n. 14-04;

VISTO il regolamento (UE) n. 2016/72 del Consiglio del 22 gennaio 2016, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea L. 22/1 del 28 gennaio 2016, con il quale è stato ripartito, tra le flotte degli Stati Membri, il totale ammissibile di cattura (TAC) del tonno rosso assegnato all’Unione Europea, per l’annualità 2016, confermando all’Italia una quota nazionale pari a 2.752,56 tonnellate, nonché un numero massimo di: 12 imbarcazioni da autorizzare per la pesca con il sistema “circuizione (PS)”, 30 imbarcazioni da autorizzare per la pesca con il sistema “palangaro (LL)” e di 6 impianti da autorizzare per la pesca con il sistema “tonnara fissa (TRAP)”;

4



*Il Sottosegretario di Stato alle politiche agricole
alimentari e forestali*

VISTA la nota n. 2057 dell'1 febbraio 2016, con la quale questa Amministrazione, in ossequio alla sopra menzionata normativa internazionale ed europea, ha provveduto a trasmettere alla Commissione Europea i previsti Piani Annuali di Pesca e di Capacità, a valere sull'annualità 2016;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 febbraio 2013, n.105, recante "Organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali", a norma dell'articolo 2, comma 10-ter, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;

CONSIDERATO che, alla data di adozione del presente decreto, la Commissione Europea non ha sollevato alcuna eccezione in merito ai contenuti dei predetti Piani Annuali di Pesca e di Capacità;

CONSIDERATO che, al termine dei lavori del 24° Meeting Regolare dell'ICCAT (Malta – novembre 2015), le Parti Contraenti hanno, integralmente, confermato le disposizioni di cui alla richiamata raccomandazione ICCAT n. 14-04;

CONSIDERATO che il contingente di 2.752,56 tonnellate, confermato all'Italia per l'annualità 2016, risulta esattamente corrispondente a quello preventivato in ossequio al citato articolo 2, comma 2, del Decreto;

CONSIDERATO che, a valere sulla campagna di pesca 2016, la quota parte di detto contingente nazionale, destinata anche alla copertura delle cosiddette catture accessorie (*bycatch*), risulta ulteriormente incrementata, per un totale di 6,00 tonnellate, rispetto a quella assegnata per la precedente annualità 2015;

RITENUTO, pertanto, in presenza di detto ulteriore aumento, di poter determinare, in via transitoria, a valere sulla sola corrente campagna di pesca, il conseguente incremento del limite annuale di catture accessorie (*bycatch*) per barca, di cui al richiamato l'articolo 4, comma 2, del citato decreto ministeriale 27 luglio 2000, ferma restando la percentuale (5%) ammessa alla sbarco di dette catture, come stabilita dalle richiamate normative europee ed internazionali;

DECRETA

Articolo unico

1. Ferma restando la percentuale (5%) ammessa dalle vigenti normative europee ed internazionali in sede di sbarco delle catture accessorie (*bycatch*) di tonno rosso, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2016, il limite annuale (750 chilogrammi) di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto ministeriale 27 luglio 2000, in premessa citato, è incrementato fino a 900 chilogrammi.
2. Ove ne ricorrano i presupposti di natura tecnico-normativa, nel rispetto delle pertinenti disposizioni nazionali, europee ed internazionali, con provvedimento della Direzione Generale della Pesca Marittima e dell'Acquacoltura, l'incremento di cui al precedente comma 1 potrà essere prorogato anche per la successiva campagna di pesca 2017.



*Al Sottosegretario di Stato alle politiche agricole
alimentari e forestali*

3. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul sito web istituzionale dell'Amministrazione.

Roma, 5 APR. 2016

On.le Giuseppe Castiglione